



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA

VIA DANTE ALIGHIERI, 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO

AREA SOCIO - CULTURALE

SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO

Avviso Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione ANNO 2026

LA RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO CHE

È indetto un bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo destinato all'integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2026 dei contratti regolarmente registrati, ai sensi:

- dell'art. 11 della Legge n. 431 del 09.12.1998, che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- Deliberazione della Giunta Regionale RAS 36/36 del 09/07/2025 "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i Comuni. Legge 9/12/1998, n. 431, art. 11"

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Possono partecipare a tale bando i cittadini titolari di **contratto di affitto** interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Art.1 Destinatari e requisiti di partecipazione al concorso

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al

SERVIZIO SOCIALE

email per invio istanze protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it

per informazioni — Dott.ssa Antonella Malu 0789481115

per informazioni — Dott.ssa Luisella Fogliano 0789481126

momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

– **Fascia A:** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,10 (€ 611,85*13*2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14% e il contributo concedibile non può essere superiore a € 3.098,74;

– **Fascia B:** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e il contributo concedibile non può essere superiore a € 2.320,00.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 2 Nucleo familiare

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente / titolare contratto di locazione, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 3 Autocertificazione dei requisiti.

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4 Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune, dopo aver proceduto all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, attribuisce i punteggi secondo le disposizioni del presente bando e predispone la graduatoria generale. La graduatoria generale è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. Si precisa che, a tutela della riservatezza delle persone richiedenti, nella graduatoria si indicherà esclusivamente il corrispondente numero del protocollo della domanda presentata.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 10 gg consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 5 Durata ed entità del contributo

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse che saranno effettivamente trasferite al Comune dalla Regione Sardegna, nel rispetto della graduatoria generale in misura proporzionale rispetto all'importo trasferito al Comune.

L'entità del contributo è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, ed in relazione al valore dell'ISEE.

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2026 e comunque dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto se successiva alla data suddetta.

Nel presente bando il contributo concedibile al beneficiario si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero dei mesi, da gennaio a dicembre 2026, per i quali sia riscontrabile la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

SERVIZIO SOCIALE

email per invio istanze protocollo.loiripertosanpaolo@legalmail.it

per informazioni — Dott.ssa Antonella Malu 0789481115

per informazioni — Dott.ssa Luisella Fogliano 0789481126

Art. 6 Modalità di erogazione del fondo

Il Comune provvederà al pagamento del contributo a coloro che si sono collocati utilmente in graduatoria di cui al precedente art. 4.

Art. 7 Termine e modalità di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il **termine è fissato per il giorno del 15/10/2026**

Il Bando e i moduli di domanda sono scaricabili sul sito dell'Ente www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it e sono in distribuzione presso la sede comunale.

La domanda può essere presentata:

- Preferibilmente tramite pec all'indirizzo: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it. Si precisa che l'utilizzo della mail ordinaria e non certificata, non garantisce l'effettiva ricezione della domanda; pertanto ci si dovrà sempre accertare di ricevere come riscontro il numero di protocollo, a dimostrazione dell'effettivo invio della domanda. L'Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non ascrivibili alla stessa Amministrazione e della quale il beneficiario non sia in grado di dimostrare l'effettiva protocollazione.
- Consegnata personalmente al protocollo dell'Ente.

Per informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente al Responsabile del Procedimento:

Ass. sociale – Dott.ssa Luisella Fogliano al numero di telefono 0789.481126.

Art. 8 Controlli e sanzioni

Spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 9 Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art.13 reg. UE 2016/679)

1. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
2. La struttura di rete, l'hardware e il software utilizzati sono conformi alle regole di sicurezza imposte dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale –<http://www.agid.gov.it>) per le infrastrutture informatiche della pubblica Amministrazione.
3. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.
4. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Ente, incaricati del Trattamento;
5. La durata del trattamento è determinata come segue: a) Arco temporale non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati; b) Arco temporale non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.
6. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

SERVIZIO SOCIALE

email per invio istanze protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it

per informazioni — Dott.ssa Antonella Malu 0789481115

per informazioni — Dott.ssa Luisella Fogliano 0789481126

7. In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti e descritti negli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 ovvero: a) diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, l'accesso agli stessi, le relative informazioni elencate nell'art. 15; b) diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati; c) diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all'art. 17; d) diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa, sussistendone i presupposti descritti all'art. 18 del GDPR; e) diritto alla portabilità dei dati, alle condizioni di cui all'art. 20; f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui all'art. 21. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

8. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loiri Porto San Paolo. Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soggetti, a ciò appositamente designati, a mente dell'art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.Lgs 101/2018.

9. L'informativa completa è disponibile al link <https://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it/privacy>

Art. 10 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/98, alla DGR RAS 36/36 del 09/07/2025 e all'allegato BANDO PERMANENTE per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11.

La Responsabile dell'Area Socio – Culturale
Dott.ssa Antonella Malu

SERVIZIO SOCIALE

email per invio istanze protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it

per informazioni — Dott.ssa Antonella Malu 0789481115

per informazioni — Dott.ssa Luisella Fogliano 0789481126